



**DIREZIONE AMMINISTRATIVA**  
U.O. SERVIZI LEGALI ED ISTITUZIONALI

Pratica: 2020 / DT\_1010

**Determina n. 852**  
del **24/11/2020**

## **DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**Oggetto: AFFIDAMENTO GESTIONE TEMPORANEA DELLO STADIO COMUNALE "ENRICO NANNI" ALL'APD BELLARIA IGEA MARINA 1956 AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETT.A) D.L. 76/2020 COME CONVERTITO CON MODIFICHE NELLA LEGGE 120/2020**

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di Novembre , nel proprio ufficio

### **IL DIRIGENTE**

Premesso che :

- Il Comune di Bellaria Igea Marina è proprietario dello Stadio Comunale Enrico Nanni sito in Bellaria via Rossini n. 5.

-a seguito della decadenza della concessione per la gestione in capo alla società sportiva A.C. BELLARIA IGEA MARINA SRL, in esito ad avviso pubblico veniva affidata le gestione provvisoria dello stadio Enrico Nanni alla società sportiva SSD RL ACADEMY FUTURA F.C. , con sede in via Rossini n. 5 a Bellaria Igea Marina , P.IVA 04401820404, per 16 mensilità e scadenza al 30 settembre 2020;

- Il Comune di Bellaria Igea Marina, per carenza di personale e mezzi, non è in grado di gestire direttamente la struttura per cui dovrà essere individuato un gestore esterno qualificato in grado di farsi economicamente carico della gestione e degli interventi di ripristino della struttura.

- Lo Stadio comunale rappresenta la principale struttura sportiva del territorio e rientra nel patrimonio indisponibile del Comune ed, in quanto bene finalizzato a soddisfare l'interesse della collettività alle discipline sportive, è pertanto ascrivibile ai beni destinati ad un pubblico servizio, di cui l'Ente pubblico deve garantire la continuità.

- A seguito della decadenza della concessione con AC Bellaria Igea Marina si è aperta una delicata fase di transizione nella gestione dello Stadio in cui occorre da un lato assicurare la continuità dell'attività sportiva e dall'altro la necessità di definire in modo organico la procedura dell'affidamento della struttura, definizione che richiede tempo ed approfondimento adeguato, soprattutto dal punto di vista tecnico in modo da valutare gli interventi necessari al pieno ripristino funzionale della struttura ;

- Tale fase di transizione si è di fatto prorogata per la situazione emergenziale dovuta alla pandemia da Covid 19 che ha portato, a causa e per gli effetti della limitazioni normative alle attività sportive per

l'esigenza di evitare assembramenti, ad una inevitabile ripercussione e contrazione anche delle attività dello Stadio;

Posto che con nota n.s. prot.n. 39405 del 10/11/2020 l'associazione polisportiva dilettantistica APD Igea Marina Bellaria 1956, con sede legale in viale Pinzon n. 252 a Bellaria Igea Marina, iscritta al REA al RN – 296866, C.F. 03523970402, pec. a.p.d.igeamarinabellaria1956@legalmail.it chiede l'affidamento temporaneo dello stadio sulla base di un progetto generale abbracciante un triennio;

Visto che l'Associazione APD Igea Marina Bellaria 1956 (variazione di denominazione sociale dell' UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA IGEA MARINA avvenuta nel 2019) è una associazione con un solido radicamento territoriale che si occupa da anni della promozione dell'attività calcistica soprattutto tra i giovani;

Premesso altresì che :

- La Regione e gli Enti locali riconoscono il particolare ruolo esercitabile, nella definizione e realizzazione del sistema integrato d'interventi e servizi in ambito sociale, culturale , turistico sportivo, dai soggetti del Terzo Settore, quali espressioni organizzate delle autonome iniziative dei cittadini, promovendo il ruolo dell'associazionismo come espressione di impegno sociale e autogoverno della società civile;

- L'attuazione del principio di sussidiarietà nella sua dimensione orizzontale, implica il riconoscimento dell'esercizio di funzioni sociali di interesse generale da parte dei soggetti del terzo settore;

- il terzo settore svolge una funzione sociale, culturale, ricreativa, sportiva e solidaristica importante per la società stessa e vitale per l'Ente Locale. Il sostegno alle libere forme associative rappresenta, pertanto, un fondamentale compito dell'Amministrazione Comunale, poiché esse costituiscono un vasto tessuto associativo che vede coinvolti numerosi cittadini;

- Ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990 tra le forme di sostegno alle attività del terzo settore può essere ricompresa l'assegnazione di beni strumentali al fine di promuovere e valorizzare la crescita del territorio comunale in campo sociale, culturale, scientifico, educativo, sportivo, ricreativo, turistico, dello spettacolo, della protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale;

- Il Comune di Bellaria Igea Marina è proprietario di spazi e beni pubblici che possono essere destinati allo svolgimento di attività di pubblico interesse prive di rilevanza economica per il soddisfacimento di bisogni della propria comunità .

- La gestione di tali impianti può essere effettuata dall'amministrazione competente in forma diretta oppure indiretta, mediante affidamento a terzi individuati con procedura selettiva nel rispetto dei principi comunitari di trasparenza, di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.

Vista la legge regionale 31 maggio 2017, n.8 "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive" ed in particolare l'art. 13 (Affidamento degli impianti) a norma del quale :

1. Gli enti locali individuano i soggetti cui affidare gli impianti sportivi, non gestiti direttamente, con procedure a evidenza pubblica nel rispetto dei principi vigenti in materia quali imparzialità, trasparenza e adeguata pubblicità.

2. Gli enti locali disciplinano le condizioni e le modalità di affidamento in gestione degli impianti sportivi con particolare riferimento a quelli aventi minore rilevanza economica sulla base dei seguenti principi:

a) compatibilità fra le attività sportive praticabili e quelle esercitate negli impianti, favorendone l'uso da parte dei praticanti del territorio che svolgono attività sportiva;

b) valorizzazione delle potenzialità degli impianti, attraverso la definizione di un rapporto equilibrato, ove compatibile con le caratteristiche degli impianti stessi, fra il normale uso sportivo, la loro utilizzazione da parte del pubblico, l'eventuale organizzazione di attività volte a promuovere l'esercizio della pratica sportiva e lo svolgimento di attività ricreative e sociali;

c) valutazione dei requisiti di qualificazione e affidabilità economica richiesti per la gestione degli impianti, nonché delle competenze e capacità maturate in eventuali precedenti esperienze di gestione;

d) valutazione dell'offerta sulla base del miglior rapporto tra qualità e prezzo, da individuare secondo criteri predeterminati, purché sia assicurato l'equilibrio economico della gestione degli impianti.

Vista la Delibera ANAC n. 1300 del 14 dicembre 2016 a norma della quale:

*“ occorre distinguere tra impianti con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica. Laddove gli impianti sportivi con rilevanza economica sono quelli la cui gestione è remunerativa e quindi in grado di produrre reddito, mentre gli impianti sportivi privi di rilevanza economica sono quelli la cui gestione non ha tali caratteristiche e va quindi assistita dall'ente. Più in particolare «ai fini della definizione della rilevanza economica del servizio sportivo è necessario distinguere tra servizi che si ritiene debbano essere resi alla collettività anche al di fuori di una logica di profitto d'impresa, cioè quelli che il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire, da quelli che, pur essendo di pubblica utilità, rientrano in una situazione di mercato appetibile per gli imprenditori in quanto la loro gestione consente una remunerazione dei fattori di produzione e del capitale e permette all'impresa di trarre dalla gestione la fonte della remunerazione, con esclusione di interventi pubblici»*

*Nel caso in cui gli impianti siano privi di rilevanza economica (nel senso in precedenza indicato), come chiarito dal comma 3 dell'art. 164, l'affidamento non può avvenire in applicazione delle disposizioni dettate per le concessioni dalla Parte III del Codice.*

*Conseguentemente occorre chiarire se in tali casi debba trovare applicazione la disciplina in tema di appalti di servizi o se, invece, debba essere esclusa l'applicazione del Codice, come ipotizzato dall'istante sulla base del tenore letterale del citato art. 164, comma 3.*

*A tal fine occorre sottolineare che, secondo il “vocabolario comune per gli appalti pubblici (CPV)” (Reg. (CE) n. 2195/2002, come mod. dal Reg. (CE) n. 213/2008), il codice CPV “92610000-0” è riferito ai “Servizi di gestione di impianti sportivi”. Detto CPV è attualmente ricompreso nell'Allegato IX (Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144) del d.lgs. 50/2016, nella categoria “servizi amministrativi, sociali, in materia di istruzione, assistenza sanitaria e cultura”.*

*Si tratta, pertanto, di un appalto di servizi poiché oggetto dell'affidamento è la gestione dell'impianto sportivo, quale servizio reso per conto dell'amministrazione ed in assenza di rischio operativo (secondo le definizioni contenute nell'art. 3 del Codice).*

*Discende da quanto sopra, che la gestione degli impianti sportivi privi di rilevanza economica, sottratta alla disciplina delle concessioni di servizi, deve essere ricondotta nella categoria degli “appalti di servizi”, da aggiudicare secondo le specifiche previsioni dettate dal Codice per gli appalti di servizi sociali di cui al Titolo VI, sez. IV.*

*Resta ferma, inoltre, la disciplina di cui all'art.36 per gli affidamenti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35.*

*Si ritiene pertanto, che a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice, che ha dettato una specifica disciplina per le concessioni di servizi e che ha incluso la “gestione degli impianti sportivi” nell'Allegato IX del Codice, quale appalto di servizi, debba ritenersi superata e non più applicabile la previsione di cui all'art. 90, comma 25 della l. 289/2002, sopra richiamato, dettata in un differente contesto normativo.”....*

Visto l'art.1 commi 2 e 3 lett. a) del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) come convertito con modifiche dalla legge Legge 11 settembre 2020, n. 120 , a norma del quale, l'ente pubblico può procedere all'affidamento diretto per servizi , come nel caso in esame, di importo inferiore a 75.000 euro e che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Tutto ciò premesso,

Ritenuto che vi siano le condizioni normative e di fatto (affidamento diretto di gestione di impianto sportivo di cui all'Allegato IX del Codice dei contratti quale appalto di servizi) per accogliere la proposta di APD Igea Marina Bellaria 1956, in attuazione del principio di sussidiarietà e nel rispetto della normativa sopra richiamata di cui al D.L. 76//2020 come convertito con modifiche nella legge n.

120/2020, e affidare la gestione in via provvisoria e temporanea dello Stadio Comunale Enrico Nanni alle condizioni:

#### Gestione

a) Finalità: lo Stadio Enrico Nanni è affidato a soggetto associativo che da Statuto svolge attività rientranti tra quelle perseguite istituzionalmente dall'Ente Locale. L'Amministrazione, per le motivazioni esposte in premessa, si propone di affidare lo stadio Enrico Nanni in via provvisoria e temporanea nelle more di definizione della procedura per il riaffidamento della struttura e della relativa documentazione di gara comprensiva dell'analisi degli interventi di ripristino dell'impianto per garantire la continuità d'uso nel passaggio da una gestione all'altra.

b) Oggetto e durata: il Comune concede in uso gratuito l'impianto sportivo comunale denominato stadio "ENRICO NANNI" sito in Bellaria Igea Marina - Via Rossini - costituito dal campo da calcio centrale compresa l'area delle tribune, l'antistadio "D. Pecci", il campetto per allenamenti e i relativi spogliatoi, con decorrenza dal 1 dicembre 2020 e scadenza al termine massimo del 30 giugno 2022 (17 mensilità), fatte salve eventuali proroghe dovute a sospensioni delle attività sportive per causa Covid-19.

c) Obblighi dell'affidatario: L'affidatario dovrà:

- provvedere a cura e spese proprie alla pulizia, manutenzione ordinaria, custodia e vigilanza dell'impianto sportivo in oggetto, delle aree di pertinenza e delle attrezzature relative;
- consentire l'utilizzo dell'impianto da parte di società, gruppi sportivi dell'impianto medesimo per lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e amatoriale e per la realizzazione di tutte le attività facenti capo alla società di cui al progetto di gestione presentato.
- consentire l'utilizzo prioritario a favore delle squadre locali di Bellaria Igea Marina iscritte ai campionati di categoria secondo l'ordine di importanza, e lo svolgimento delle manifestazioni programmate quali il Torneo Daniele Pecci e Anspi "L'Oratorio in Festa";
- Il pagamento degli oneri relativi ai consumi tecnici connessi all'uso dell'impianto (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento) è a carico dell'affidatario. In considerazione degli alti costi di gestione e della rilevanza non economica della gestione provvisoria, il Comune di Bellaria Igea Marina, intestatario delle utenze, sosterrà per tutto il periodo considerato i relativi costi sino alla cifra massima per il periodo di utilizzo di € 20.000,00 rapportata alle mensilità effettive di utilizzo, con obbligo di rimborso al Comune in caso di consumi eccedenti.
- Costituzione di polizza RCT /RCO di importo adeguato e di cauzione a garanzia degli adempimenti di gestione pari a € 10.000,00 conforme agli art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016.

d) Condizioni economiche e valore : in considerazione degli oneri economici a carico del Comune (utenze sino alla concorrenza di 20.000,00 rapportata alle mensilità effettive di utilizzo) e la contrazione delle attività per tutto il periodo considerato il valore del presente affidamento è fissato in indicativamente in € 35.000,00, Non è richiesto canone a carico dell'affidatario.

Acquisito il codice CIG Z622F60A3D

Individuato quale responsabile del procedimento l'U.O. Affari Generali e Contratti, Dott.ssa Monica Tassinari, nonché Direttore dell'esecuzione, che per ragioni organizzative e di competenza sarà coadiuvato dai direttori operativi Dott. Cosimo Damiano del Vecchio e Ing. Marco Maioli.

Visto il regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.L.gs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Visto, in particolare, l'art. 107 del D.L.gs. 18/08/2000, n. 267;

### **DETERMINA**

1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

2) Di affidare ai sensi dell'art.1 comma 2 lett.a) 2 del D.L. n. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) come convertito con modifiche dalla legge n. 120/2020 la gestione temporanea dello Stadio Enrico Nanni , per il periodo 01/12/2020 al 30/06/2022 in favore dell'Associazione APD Igea Marina Bellaria 1956 , con sede legale in viale Pinzon n. 252 a Bellaria Igea Marina, iscritta al REA al RN – 296866, C.F. 03523970402 .

3) Di stabilire quali condizioni per la gestione provvisoria:

a) Finalità: lo Stadio Enrico Nanni è affidato a soggetto associativo che da Statuto svolge attività rientranti tra quelle perseguite istituzionalmente dall'Ente Locale. L'Amministrazione, per le motivazioni esposte in premessa, si propone di affidare lo stadio Enrico Nanni in via provvisoria e temporanea nelle more di definizione della procedura per il riaffidamento della struttura e della relativa documentazione di gara comprensiva dell'analisi degli interventi di ripristino dell'impianto per garantire la continuità d'uso nel passaggio da una gestione all'altra.

b) Oggetto e durata: il Comune concede in uso gratuito l'impianto sportivo comunale denominato stadio "ENRICO NANNI" sito in Bellaria Igea Marina - Via Rossini - costituito dal campo da calcio centrale compresa l'area delle tribune, l'antistadio "D. Pecci", il campetto per allenamenti e i relativi spogliatoi, con decorrenza dal 1 dicembre 2020 e scadenza al termine massimo del 30 giugno 2022 (17 mensilità), fatte salve eventuali proroghe dovute a sospensioni delle attività sportive per causa Covid.

c) Obblighi dell'affidatario: L'affidatario dovrà:

- provvedere a cura e spese proprie alla pulizia, manutenzione ordinaria , custodia e vigilanza dell'impianto sportivo in oggetto, delle aree di pertinenza e delle attrezzature relative;

-consentire l'utilizzo dell'impianto da parte di società, gruppi sportivi dell'impianto medesimo per lo svolgimento di attività sportiva a livello agonistico e amatoriale e per la realizzazione di tutte le attività facenti capo alla società di cui al progetto di gestione presentato.

- consentire l'utilizzo prioritario a favore delle squadre locali di Bellaria Igea Marina iscritte ai campionati di categoria secondo l'ordine di importanza, e lo svolgimento delle manifestazioni programmate quali il Torneo Daniele Pecci e Anspi "L'Oratorio in Festa" ;

- Il pagamento degli oneri relativi ai consumi tecnici connessi all'uso dell'impianto (energia elettrica, gas, acqua, riscaldamento) è a carico dell'affidatario . In considerazione degli alti costi di gestione e della rilevanza non economica della gestione provvisoria, il Comune di Bellaria Igea Marina , intestatario delle utenze, sosterrà per tutto il periodo considerato i relativi costi sino alla cifra massima per il periodo di utilizzo di € 20.000,00 rapportata alle mensilità effettive di utilizzo, con obbligo di rimborso al Comune in caso di consumi eccedenti.

- Costituzione di polizza RCT /RCO di importo adeguato e di cauzione a garanzia degli adempimenti di gestione pari a € 10.000,00 conforme agli art. 93 e 103 del D.lgs n. 50/2016.

- Condizioni economiche e valore : in considerazione degli oneri economici a carico del Comune (utenze sino alla concorrenza di 20.000,00 rapportata alle mensilità effettive di utilizzo ) e la contrazione delle attività per tutto il periodo considerato il valore del presente affidamento è fissato in indicativamente in € 35.000,00, Non è richiesto canone a carico dell'affidatario .

4) Di approvare la bozza di convenzione per la gestione provvisoria dell'impianto sportivo Enrico Nanni, bozza allegata al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

5) Di dare atto che la predetta aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 7° D.Lgs n. 50/2016, è da intendersi definitiva fatto salvo che la sua efficacia è sottoposta alla condizione sospensiva della completa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicataria, in corso.

6) Di dare atto che, essendo l'importo di convenzione inferiore a € 150.000,00 trattasi di atto per cui non necessita acquisire ai fini della stipula le comunicazioni/informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011 e che non è stato operato alcun frazionamento di contratti allo scopo di eludere la normativa di cui alla citata legge.

7) Di autorizzare la consegna dell'impianto sotto le riserve di legge, ai sensi dell'art. 32 comma 13 del D.Lgs n. 50/2016, nelle more di sottoscrizione del contratto, stante la necessità di non interrompere la custodia e gestione dell'impianto contestualmente e a seguire alla riconsegna dell'impianto da parte del gestore uscente società sportiva SSD RL ACADEMY FUTURA F.C.

8) Di dare atto che per la stipula della convenzione non si applica il termine dilatorio di 35 giorni ai sensi dell'art. 32 comma 10 lett.a) del D.Lgs n. 50/2016.

9) Di individuare quale responsabile del procedimento l'U.O. Affari Generali e Contratti, Dott.ssa Monica Tassinari, nonché Direttore dell'esecuzione, che per ragioni organizzative e di competenza sarà coadiuvato dai direttori operativi Dott. Cosimo Damiano del Vecchio e Ing. Marco Maioli.

10) Di dare atto che ai fini della pubblicità e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi e nella sezione amministrazione trasparente ai sensi del D.Lgs n. 33/2013, in forma non integrale qualora contenga dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 4 D.Lgs n. 33/2013 – limiti alla trasparenza).

**Il Dirigente**

**CECCHINI IVAN**

*Firma Digitale*